Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE; ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE; SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 giugno 2005)

Relatore di maggioranza: Stefania Benatti Relatore di minoranza: Franca Romagnoli

sulla proposta di legge n. 17

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 13 giugno 2005

PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

RELAZIONE ORALE

(22)

Testo proposto

Art. 1 (Proroga degli organi)

- 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 gli organi di amministrazione e revisione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
- a) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52;
- b) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla I.r. 2 settembre 1996, n. 38;
- c) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla I.r. 14 gennaio 1997, n. 9;
- d) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui alla I.r. 6 agosto 1997, n. 53;
- e) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), di cui alla I.r. 9 novembre 1998, n. 38;
- f) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18.
- 2. Le candidature sono presentate con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione), fino a trenta giorni prima del termine indicato al comma 1.
- 3. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996.

Art. 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1 (Proroga degli organi)

- 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 gli organi dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
- a) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla l.r. 13 aprile 1995,
 n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
- b) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla I.r. 2 settembre 1996,
 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- c) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla I.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare CEPA);
- d) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui alla l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);
- e) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), di cui alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);
- f) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla I.r. 7 giugno 1999, n. 18 (Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del consorzio regionale).
 - 2. Identico
 - 3. Identico

Art. 2 (Dichiarazione d'urgenza)

Identico